

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
(Provincia di Arezzo)

COPIA DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 DEL 29.03.2019

OGGETTO: Oneri derivanti dalla gestione associata del periodo post - operativo della ex discarica intercomunale, sita in località Barattino del Comune di Cortona. Determinazioni in merito al convenzionamento del relativo servizio afferente al periodo compreso fra gli anni 2019 e 2028.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventinove** del mese di **marzo**, nella sala "Leonardo da' Vinci" della Rocca di Marciano della Chiana, si é riunito il Consiglio comunale, convocato nei modi e nelle forme di legge, per le ore 18.30.

Seduta ordinaria e pubblica, di prima convocazione.

Presiede il Sindaco del Comune, sig. Barbagli Marco.

Risultano presenti i signori:

Aria Aniello
Faralli Mauro
Franchi Enzo
Mariottini Pietro
Pallanti Barbara
Peruzzi David
Valentini Deborah
Caposciutti Rossella
Salvadori Massimo

Risultano assenti i signori:

Redi Nazzareno
Casini Diego
Materazzi Franca

Consiglieri assegnati n. 12, oltre il Sindaco
Consiglieri in carica n. 12, oltre il Sindaco
Consiglieri presenti n. 9, oltre il Sindaco
Consiglieri assenti n. 3

Partecipa, quale verbalizzante, il Segretario del Comune, dott. Renato Ferrari.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1^a, d. lgs. vo 18.08.2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 1^a, lett. "b", legge 7.12.2012, n. 213:

- dai Responsabili dei servizi rispettivamente interessati, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- dal Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ricordato, in via preliminare:

- che l'ex discarica di Barattino è sita in località Pietraia nel Comune di Cortona, ricade in area di proprietà comunale, censita al fg. 309, p.lle n. 60, 64, 65 e 145, è stata progettata (1^a e 2^a lotto), in zona precedentemente adibita a cava di prestito (occorsa per la realizzazione del raccordo autostradale Perugia - Bettolle), avente dimensioni di mt. 90,00 x mt. 105,00 ed una profondità, rispetto al piano campagna, di mt. 6,00 per una superficie totale, pari a mq. 12.100 ed un volume pari a 56.700 mc.;

- che il sito predetto è rimasto attivo fino al luglio del 1999, come discarica per il conferimento dei rifiuti da parte dei Comuni all'uopo autorizzati: Cortona, Castiglion Fiorentino, Foiano della Chiana, Lucignano e Marciano della Chiana;

- che nel periodo compreso fra luglio 1999 ed aprile 2003, l'impianto in questione ha assunto la funzione di stazione di trasferimento, per il conferimento dei rifiuti urbani all'impianto di smaltimento finale e che il relativo progetto di dismissione, antecedente all'anno 2003, non è soggetto alle disposizioni di cui al d. lgs. vo 13.01.2003, n. 36 e segnatamente alle norme che disciplinano le fasi di gestione post - operativa di una discarica e del recupero finale;

- che, comunque, il conferimento, fino a quando ha avuto luogo, è stato regolato dall'accordo di programma, concluso tra i Comuni precitati, ai sensi dell'allora vigente art. 27, legge 8.06.1990 n. 142, formalmente approvato con decreto del Sindaco del Comune capofila (Cortona), in data 19.02.1998, prot. n. 3531 e pubblicato nel B. u. R. T. n. 10 dell'11.03.1998;

Evidenziato come l'art. 6 del predetto accordo di programma, stabilisca che *".... per la gestione post - mortem i Comuni si impegnano nei dieci anni successivi all'esaurimento della discarica a ripartire i costi in ragione delle percentuali di conferimento nell'impianto così come riportato nella tabella allegata. Le modalità operative relative alla gestione post - mortem saranno disciplinate in modo specifico con un successivo provvedimento concertato tra i singoli Comuni"*;

Vista la deliberazione n. 11, adottata il 15 novembre u. s. dalla Conferenza di Zona dei Sindaci della Valdichiana aretina ed avente per oggetto *"Gestione associata dell'ex discarica intercomunale in località Barattino frazione Pietraia nel Comune di Cortona: prosecuzione della gestione in continuità con l'accordo di programma pubblicato nel BURT n. 10 del 11/03/1998"*, con la quale è stato disposto, tra l'altro:

- di dare atto che i Comuni di Foiano della Chiana e di Marciano della Chiana provvederanno a pianificare i pagamenti dovuti per la gestione fino all'anno 2009 ed a trasmettere al Comune capofila un piano di rientro, finalizzato alla corresponsione delle somme dovute fino a quella data, quantificate sulla base dei prospetti di ripartizione all'uopo, a suo tempo inoltrati;

- di demandare al Comune di Cortona la predisposizione dello schema di un nuovo accordo di programma, preposto alla disciplina della gestione post - mortem dell'ex discarica intercomunale di cui trattasi, al fine di permettere a ciascuno degli Enti associati, che hanno a suo tempo fruito del servizio di conferimento dei rifiuti, l'ordinato espletamento (in continuità con l'accordo precedente, pubblicato nel B. u. R. T. n. 10/98), degli adempimenti giuridici ed economici ad Essi spettanti, fino al termine ultimo, fissato al 2028;

- di conferire mandato al Comune capofila (Cortona), in ordine alla predisposizione (successivamente alla stipula del nuovo accordo di programma), dello schema di una convenzione per la gestione post - mortem dell'ex discarica intercomunale nel periodo intercorrente fra il 2019 ed il 2028, da sottoporre per l'approvazione ai Consigli dei rispettivi Enti interessati, con l'assunzione dell'impegno a fare fronte, a decorrere dall'esercizio 2019, alle somme dovute, quantificate sulla base dei prospetti che l'Ente capofila provvederà a redigere e trasmettere;

Rilevato che con il nuovo accordo di programma, concluso ai sensi dell'art. 34, d. lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e ss. mm. ed ii. e formalmente approvato con decreto del Sindaco del Comune capofila n. 89 del 30.11.2018, i Comuni associati di Cortona, Castiglion Fiorentino, Foiano della Chiana, Lucignano e Marciano della Chiana, pongono la base giuridica per la prosecuzione (in continuità con l'accordo precedente, pubblicato nel B. u. R. T. n. 10/98), della gestione post - mortem della discarica intercomunale di Barattino, nel periodo compreso fra il 2010 ed il 2028;

Evidenziato come:

- a fronte della prosecuzione, di fatto, della gestione post mortem (sulla scorta ed in continuità con quanto definito nel previgente accordo di programma), anche nel periodo compreso fra il 2010 ed il 2018;

- a fronte del fatto che il Comune capofila abbia continuato a farsi carico degli oneri connessi alla gestione post - mortem, mettendo in atto tutti gli interventi all'uopo occorsi;

- i Comuni associati dovessero, pertanto intervenire nell'assunzione della quota di onere a carico di ciascuno di Essi e fino ad allora sostenuto dal Comune capofila, per assicurare la corretta gestione post - mortem della ex discarica, di cui trattasi,

con propria deliberazione n. 40 del 15.12.2018, esecutiva, questo Comune abbia adottato le determinazioni atte all'accollo la quota di propria spettanza (2,35%), degli oneri derivati dalla gestione post - mortem della ex discarica di Barattino negli anni compresi fra il 2010 ed il 2018;

Evidenziato, altresì, che sulla base del precitato, nuovo accordo di programma approvato con decreto del Sindaco del Comune di Cortona n. 89/18, gli Enti a suo tempo beneficiari del servizio di conferimento dei rifiuti e successivamente obbligati a sostenere gli oneri dallo stesso derivati e derivanti, intendano farsene carico anche per il restante periodo, compreso fra il 1^a gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2028, termine previsto per la fine della gestione post - mortem;

Evidenziato, infine, come gli Enti interessati abbiano riconosciuto nello strumento della convenzione quello atto a disciplinare i reciproci rapporti, in attuazione di quanto disposto dall'art. 30, citato d. lgs.vo n. 267/00;

Esaminata l'allegata proposta, redatta congiuntamente, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, dal responsabile di posizione organizzativa - Area tecnica, geom. Mauro Benigni e dal responsabile del servizio finanziario, sig.ra Simona Gorelli, con la quale, alla luce del nuovo accordo di programma stipulato per il periodo complessivo dal 2010 al 2028, si invita questo Consesso ad esprimersi favorevolmente in ordine all'accollo della quota (2,35%), di oneri di spettanza di questo Comune, anche nel periodo compreso fra l'1.01.2019 ed il 31.12.2028, disciplinando i rapporti con gli altri Enti interessati sulla base dello schema di convenzione (composto da una premessa e da n. 11 articoli), predisposto dal Comune capofila ed unito alla proposta stessa, quale sua parte integrante e sostanziale;

Sentita la breve illustrazione da parte del **Sindaco - Presidente**, il quale dopo aver ripercorso sommariamente le fasi salienti della gestione della ex discarica intercomunale in parola, aggiunge una precisazione in ordine al contenuto dell'art. 10 - Durata della convenzione, riguardo ritiene, allo stato, improponibile una proroga (peraltro tacita), del periodo post - mortem (fissato dalle norme attualmente vigenti, in un massimo di anni 30), per la quale, quindi, occorrerebbe oltre che una previsione espressa del Legislatore in tal senso, anche un accordo di programma aggiuntivo fra gli Enti interessati;

Ritenuto, in assenza di ulteriori interventi e contributi da parte dei presenti, di poter procedere all'espressione di voto;

Alle ore 19.26, con otto voti favorevoli, nessuno contrario e due astenuti (sigg. Caposciutti R. e Salvadori M.), essendo in numero di 10 gli aventi diritto presenti ed (ai sensi del combinato disposto fra l'art. 12, comma 4^a del vigente Statuto comunale e l'art. 64, commi 3^a e 5^a del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale), in numero di 8 i votanti in forma palese,

d e l i b e r a

1 - di recepire e fare propria l'allegata proposta, redatta congiuntamente, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, dal responsabile di posizione organizzativa - Area tecnica, geom. Mauro Benigni e dal responsabile del servizio finanziario, sig.ra Simona Gorelli, in merito a quanto in oggetto;

2 - di stabilire, conseguentemente, in forza del nuovo accordo di programma con i Comuni di Cortona (con funzioni di ente capofila), Castiglion Fiorentino, Foiano

della Chiana e Lucignano, formalmente approvato con il sopra citato decreto del Sindaco del Comune capofila n. 89/18, l'accollo della quota di spettanza del Comune di Marciano della Chiana, nella misura annua del 2,35%, degli oneri che deriveranno nel periodo compreso fra l'1.01.2019 ed il 31.12.2028, dalla gestione del complesso degli adempimenti del periodo post - mortem della ex discarica intercomunale di Barattino, sita in località Pietraia nel Comune di Cortona;

3 - di dare atto che i reciproci rapporti fra gli Enti interessati sono regolati dai contenuti dello schema di convenzione (composto da una premessa e da numero undici articoli), predisposto dal Comune capofila ed unito alla proposta esaminata, quale parte integrante e sostanziale della stessa, che qui si recepiscono formalmente, con la riserva riguardante l'articolo 10 - Durata della convenzione, da intendere ad ogni buon conto integralmente richiamata e confermata;

4 - di demandare ai Responsabili proponenti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, l'adozione dei provvedimenti e l'espletamento delle procedure conseguenti all'approvazione del presente atto deliberativo.

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
(Provincia di Arezzo)

AL CONSIGLIO
COMUNALE
SEDE

Oggetto: GESTIONE ASSOCIATA DELL'EX DISCARICA INTERCOMUNALE IN LOC. BARATTINO NEL COMUNE DI CORTONA.- ADESIONE ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL PERIODO 2019-2028.

Visto l'Accordo di Programma, relativo alla gestione associata della discarica intercomunale sita in Località Barattino nel comune di Cortona, stipulato tra i Comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino, Foiano della Chiana, Marciano della Chiana e Lucignano, formalmente approvato con decreto del Sindaco del Comune capofila il 19/02/1998 e pubblicato sul BURT n. 10 del 11/03/1998;

Visto che tale atto, che ha regolato il conferimento all'impianto, stabiliva all'art.6 che per la gestione post-mortem i Comuni si impegnassero nei dieci anni successivi all'esaurimento della discarica a ripartire i costi in ragione delle percentuali di conferimento nell'impianto così come riportato nella tabella allegata all'accordo e che le modalità operative relative a tale gestione sarebbero state disciplinate con successivo provvedimento concertato tra i singoli Comuni;

Vista la deliberazione della Conferenza Zonale dei Sindaci della Valdichiana Aretina n. 11 del 15/11/2018 "GESTIONE ASSOCIATA DELL'EX DISCARICA INTERCOMUNALE IN LOC. BARATTINO FRAZIONE PIETRAIA NEL COMUNE DI CORTONA: PROSECUZIONE DELLA GESTIONE IN CONTINUITA' CON L'ACCORDO DI PROGRAMMA PUBBLICATO NEL BURT n. 10 del 11/03/1998";

Visto l'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.stipulato tra i Comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino, Foiano della Chiana, Marciano della Chiana e Lucignano, per la prosecuzione della gestione post-mortem della discarica, valevole per il periodo compreso tra il 2010 ed il 2028, formalmente approvato con decreto del Sindaco del Comune di Cortona n. 89 del 30/11/2018 e pubblicato sul B.U.R.T. in data 19/12/2018 n. 51, parte II;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 15/12/2018, che da atto dell'avvenuta conclusione dell'accordo di programma a valere per il periodo 2010-2028, e che stabilisce l'accollo da parte di questo ente degli oneri derivanti dalla gestione post-mortem per gli anni compresi fra il 2010 ed il 2018, per la misura spettante in quota parte del 2,35%;

Considerato che si intende proseguire la gestione post-mortem, d'intesa fra i Comuni interessati, anche per il periodo temporale previsto fino a tutto il 2028, dando esecuzione all'accordo di programma sottoscritto;

Evidenziato come il Comune capofila continua a farsi carico degli oneri connessi alla gestione post-mortem, e che i Comuni associati debbano assumere la propria quota di onere stabilito a carico di ciascuno, per assicurare la corretta gestione post-

mortem dell'impianto di cui trattasi;

SI PROPONE

Per le motivazioni sopra indicate:

-di dare atto che la gestione post-mortem proseguirà, in linea con quanto definito nell'Accordo di Programma sottoscritto tra i Comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino, Foiano della Chiana, Marciano della Chiana e Lucignano, fino a tutto il 2028;

-pertanto, di approvare lo schema di convenzione riferito al periodo dal 1/1/2019 al 31/12/2028 da sottoscrivere per la gestione post-mortem dell'ex discarica, al fine di disciplinare gli adempimenti spettanti a ciascun Ente, che si allega alla presente proposta, di cui forma parte integrante e sostanziale, con l'avviso che l'eventuale proroga prevista dall'art. 10, potrà essere attivata in maniera formale, solo nell'ipotesi che il quadro normativo renda possibile una durata del "post mortem", oltre i 30 anni ed in tale evenienza, la proroga venga prevista da qui ulteriore accordo di programma fra gli Enti.

Marciano della Chiana, 18/03/2019

Il Responsabile dell'area Tecnica
Benigni Mauro



Il Responsabile del servizio Finanziario
Gorelli Simona

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 49, D.Lgs.vo 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1^a, lett.b, legge 07/12/2012, n. 213, in ordine alla proposta sujestesa, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Marciano della Chiana, 18/03/2019



Il Responsabile dell'area Tecnica
Benigni Mauro

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 49, D.Lgs.vo 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1^a, lett.b, legge 07/12/2012, n. 213, in ordine alla proposta sujestesa, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Marciano della Chiana, 18/03/2019

Il Responsabile del servizio
Gorelli Simona

COMUNI DI CORTONA, FOIANO DELLA CHIANA, CASTIGLION FIORENTINO, MARCIANO DELLA CHIANA, LUCIGNANO - CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'EX DISCARICA INTERCOMUNALE POSTA IN LOCALITA' BARATTINO FRAZIONE PIETRAIA NEL COMUNE DI CORTONA (AR) NEL PERIODO DALL'1/1/2019 AL 31/12/2028.

Il giorno.....dell'anno 2019, presso il Comune di Cortona, tra:

1. Il Comune di Cortona in persona del Sindaco pro-tempore, con sede a Cortona (Ar), Piazza della Repubblica n. 1 – 52044, codice fiscale e partita IVA 00137520516 ;
2. Il Comune di Foiano della Chiana in persona del Sindaco pro-tempore, con sede a Foiano della Chiana (Ar), Piazza Cavour n. 1 – 52045, codice fiscale e partita IVA 00290740513;
3. Il Comune di Castiglion Fiorentino in persona del Sindaco pro-tempore, con sede a Castiglion Fiorentino (Ar), Piazza del Municipio n. 12 – 52043, codice fiscale e partita IVA 00256420514;
4. Il Comune di Marciano della Chiana in persona del Sindaco pro-tempore, con sede a Marciano della Chiana (Ar), Piazza Fanfulla n. 4 – 52047, codice fiscale e partita IVA 00256440512;
5. Il Comune di Lucignano in persona del Sindaco pro-tempore con sede a Lucignano (Ar), Piazza del Tribunale n. 22 – 52046, codice fiscale e partita IVA 00243790516;

PREMESSO

- Che il Decreto Legislativo n. 267/2000 prevede all'art. 30 che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possano stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i propri rapporti finanziari ed economici;

- Che il precedente Accordo di Programma, di cui al Decreto del Sindaco 19/02/1998, prot. n. 3531, pubblicato sul BURT n. 10 dell'11/03/1998, relativo alla gestione associata della discarica intercomunale sita in Località Barattino nel Comune di Cortona, stipulato tra Comune di Cortona, Comune di Castiglion Fiorentino, Comune di Foiano della Chiana, Comune di Marciano della Chiana e Comune di Lucignano, stabilisce in particolare all'art. 6 che *“per la gestione post mortem i Comuni si impegnano nei dieci anni successivi all'esaurimento della discarica a ripartire i costi in ragione delle percentuali di conferimento nell'impianto così come riportato nella tabella allegata.*

Le modalità operative relative alla gestione post mortem saranno disciplinate in modo specifico con un successivo provvedimento concertato tra i singoli Comuni”;

- Che l'ex discarica del “Barattino” in loc. Pietraia nel Comune di Cortona (AR) ricade nel terreno di proprietà comunale censito alle particelle 60 - 64 - 65 e 145 del foglio 309 coordinate UTM nord 4.788.100 Est 740.400 e si trova ad una quota di 273 m s.l.m.. La discarica (primo a secondo lotto) è stata progettata in un'area precedentemente adibita a cava di prestito per la realizzazione del raccordo autostradale Perugia-Bettolle avente dimensioni 90,00x105,00 m e una profondità rispetto al piano campagna di 6,00 m per una superficie totale pari a 12.100 mq e un volume pari a 56.700 mc. La discarica è stata realizzata in due fasi successive:

- il primo e il secondo modulo, più prossimi al raccordo autostradale PG-Bettolle, il cui progetto risale al 1986;

- il terzo modulo è stato realizzato durante la gestione da parte di SO.GE.PU S.P.A. con sede a Villa Montesca, Città di Castello (PG);

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 457 del 2 ottobre 1986 è stato approvato il primo stralcio del progetto di sistemazione della nuova discarica il loc. Pietraia Voc. Barattino. I lavori riguardavano la sistemazione del fondo e della ex cava, la relativa impermeabilizzazione, la posa in opera del sistema drenante per la raccolta del percolato e la recinzione dell'area per l'importo complessivo di £ 145.000.000,00;

Il volume previsto per il primo stralcio era pari a 23.680,00 mc. Il volume previsto per il secondo stralcio era pari a 22.513,50 mc.

L'avvio dell'impianto è successivo al D.P.R. 915/1982, l'impianto è stato autorizzato con Del. G.P. n. 679 del 07/09/1991 per lo smaltimento di rifiuti urbani, assimilati e fanghi civili;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 125/EC del 26/08/1996 è stata autorizzata la coltivazione in rilevato ed esercizio del terzo modulo della discarica comprensoriale del “Barattino” in loc. Pietraia del Comune di Cortona;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 66/EC del 28/07/1997 è stata autorizzata la coltivazione in rilevato ed esercizio della discarica comprensoriale del “Barattino” in loc. Pietraia del Comune di Cortona;

- In data 31/12/1997 il Comune di Cortona ha presentato presso l'amministrazione provinciale il progetto per la riprofilatura a completamento della discarica comprensoriale del Barattino che pre-

vede il completamento della discarica ricavando, attraverso la coltivazione del terzo modulo, un volume utile pari a 21.000 mc;

- La discarica del Barattino in loc. Pietraia nel Comune di Cortona (AR) è rimasta attiva per il conferimento dei rifiuti dei Comuni autorizzati fino al mese di Luglio 1999 con il conferimento dei Comuni di Cortona, Foiano della Chiana, Marciano della Chiana, Lucignano e Castiglion Fiorentino;

- Nel periodo dal Luglio 1999 fino ad Aprile 2003 l'impianto ha assunto la funzione di stazione di trasfenza per il conferimento dei rifiuti urbani all'impianto di smaltimento finale;

- Il conferimento come sopra descritto è stato regolato con il citato Accordo di Programma ex art. 27 L. n. 142/90 tra il Comune di Cortona, Castiglion Fiorentino, Foiano della Chiana, Marciano della Chiana e Lucignano per conferimenti nella discarica del Barattino - Decreto del Sindaco 19/02/1998 prot. n. 3531;

- Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 37 del 22/01/1998 è stato approvato il progetto per la riprofilatura a completamento della discarica comprensoriale del Barattino ed integrazione dell'autorizzazione all'esercizio tramite la coltivazione in rilevato del terzo modulo;

- Risulta che il progetto di dismissione è antecedente all'anno 2003, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2003 e pertanto non si applicavano le norme che legiferano in merito alle fasi di gestione post-operativa di una discarica e del recupero finale;

- La gestione del pompaggio, smaltimento del percolato e la gestione del post mortem sono state affidate fino all'aprile 2000 alla Società partecipata del Comune di Cortona "Cortona Sviluppo s.r.l.";

- Il Comune di Cortona, con D.C.C. n. 27 del 13/04/2000 ha affidato SO.GE.PU S.P.A. i servizi integrati di igiene urbana tra cui la gestione post mortem della ex discarica del Barattino e la gestione del percolato di discarica per il periodo dallo 02/05/2000 al 31/12/2004;

- Successivamente, con D.G.C. n. 254/2004, 8/2005 e 46/2005 è stata disposta la proroga del suddetto affidamento, nelle more della definizione di un nuovo accordo, per il periodo dal 01/01/2005 al 31/03/2005;

- Nel 2005 con D.C.C. n. 28 del 21/03/2005 è stata stipulata convenzione tra il Comune di Cortona e SO.GE.PU S.P.A. per i servizi integrati di igiene urbana tra cui la gestione post mortem della discarica del Barattino e la gestione del percolato di discarica per il periodo dallo 02/04/2005 al

31/12/2009. La gestione della discarica è stata prorogata con successivi atti a SO.GE.PU S.P.A. fino al 31/12/2013;

Con D.G.C. n. 25 del 03/04/2006 sono state apportate modifiche alla convenzione di igiene urbana.

Con D.G.C. n. 207 del 28/12/2011 è stata disposta la continuazione della gestione dei rifiuti da parte della SO.GE.PU. SPA ai sensi dell'art. 198 comma 1 del d.lgs 152/2006 per l'anno 2012

Con D.G.C. n. 175 del 28/12/2012 è stata disposta la continuazione della gestione dei rifiuti da parte della SO.GE.PU. SPA ai sensi dell'art. 198 comma 1 del d.lgs 152/2006 per l'anno 2013

- Dal 01/01/2014 l'ex discarica è stata gestita direttamente dal Comune di Cortona;

- Le percentuali di riparto dei costi sia di conferimento che di gestione del post mortem tra i Comuni stipulanti gli accordi sono riportati nell'Allegato "B" del citato Accordo di Programma, di cui al Decreto del Sindaco 19/02/1998, prot. n. 3531, pubblicato sul BURT n. 10 dell'11/03/1998, come riportate in appresso:

- Comune di Cortona 74,68%
- Comune di Castiglion Fiorentino 10,43%
- Comune di Foiano della Chiana 7,36%
- Comune di Lucignano 5,18%
- Comune di Marciano della Chiana 2,35%

- Con DELIBERA N° 11 DEL 15-11-2018 della CONFERENZA ZONALE DEI SINDACI ZONA VALDICHIANA ARETINA sono stati definiti gli indirizzi per la GESTIONE ASSOCIATA DELL'EX DISCARICA INTERCOMUNALE IN LOCALITA' BARATTINO FRAZIONE PIETRAIA NEL COMUNE DI CORTONA: PROSECUZIONE DELLA GESTIONE IN CONTINUITA' CON L'ACCORDO DI PROGRAMMA PUBBLICATO NEL BURT n. 10 del 11/03/1998;

- Con decreto del Sindaco del Comune di Cortona n. 89/2018 del 30/11/2018 è stato approvato l'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. tra i Comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino, Foiano della Chiana, Marciano della Chiana e Lucignano per la prosecuzione della gestione post mortem della discarica intercomunale in loc. Barattino fraz. Pietraia nel Comune di Cortona (AR), anche nel periodo 2010-2028;

- L'accordo di programma è stato pubblicato nel BURT in data 19/12/2018 n.51 parte seconda;

Vista la normativa di settore ed in particolare:

- il D.Lgs. n. 22/1997;
- la Legge Regionale Toscana n. 25/1998 e Deliberazione n.301 del 15/03/2010;
- il D.Lgs. n. 36/2003;
- il D.Lgs. n. 152/2006;
- La Legge Regionale Toscana n. 51/2013;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti,

In esecuzione:

- della delibera di C.C. n° _____ del _____ del Comune di Cortona;
- della delibera di C.C. n° _____ del _____ del Comune di Foiano della Chiana;
- della delibera di C.C. n° _____ del _____ del Comune di Castiglion Fiorentino;
- della delibera di C.C. n° _____ del _____ del Comune di Lucignano;
- della delibera di C.C. n° _____ del _____ del Comune di Marciano della Chiana

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Le premesse appena riportate sono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 Oggetto e denominazione

I Comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino, Foiano della Chiana, Lucignano e Marciano della Chiana riconoscono come validi e vincolanti gli impegni in precedenza assunti con Accordo di Programma, di cui al Decreto del Sindaco 19/02/1998, prot. n. 3531 pubblicato sul BURT n. 10 dell'11/03/1998 e successive di cui al decreto del Sindaco n. 89/2018 del 30/11/2018 pubblicato nel BURT in data 19/12/2018 n.51 parte seconda.

Alla luce di tali impegni, che hanno in passato consentito di dar vita e gestire la discarica intercomunale posta nel Comune di Cortona in Località Barattino, i Comuni suddetti convengono sulla necessità di proseguire la gestione post mortem di tale ex discarica, anche nel periodo dal 1/1/2019 al 31/12/2028;

Art. 3 - Finalità e obiettivi

La gestione associata sopra indicata, relativa come detto alla fase post mortem, rappresenta lo strumento organizzativo mediante il quale i Comuni aderenti intendono perseguire nella gestione della ex Discarica intercomunale del Barattino ed assicurarne una gestione professionale qualificata, unitaria e semplificata di tutte le procedure inerenti il servizio suddetto e gli ambiti relativi.

La presente convenzione persegue la finalità di regolare i rapporti tra i Comuni aderenti per l'adeguamento ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza della ex Discarica.

Art. 4 - Forme di coordinamento e consultazione

Il comune di Cortona gestisce forme di supporto dei servizi tecnici dei Comuni aderenti e garantisce il loro periodico coinvolgimento negli stessi, in linea con l'attività di comunicazione già svolta dall'Ente, oltre alla periodica informazione sugli interventi necessari e sui costi sostenuti.

Art. 5 - Obblighi del Comune di Cortona

Il Comune di Cortona si impegna:

- A. a proseguire la gestione post mortem della ex Discarica posta in Località Barattino, portando a compimento tutti gli adempimenti formali e sostanziali ad essa sottesi;
- B. a proseguire il percorso con ATO Toscana Sud (avviato in data 27/10/2015 con nota prot. n. 33369) secondo il contratto con il gestore unico, nel condiviso intento di assegnare a tale soggetto la gestione post mortem del sito oggetto della presente convenzione;
- C. a proseguire il percorso di costante coordinamento e coinvolgimento degli Enti aderenti, per come peraltro periodicamente già svolto, anche in relazione ai costi sostenuti ed imminente programmazione;
- D. a predisporre, anche mediante soggetti esterni, gli eventuali interventi di manutenzione, ripristino od intervento preventivo volti a prevenire e gestire ogni fase necessaria per la conservazione del sito;
- E. a rendicontare le spese sostenute per ogni Comune aderente, procedendo all'eventuale richiesta di integrazione a conguaglio o trasferendo eventuali economie derivanti dal servizio ad ogni singolo Comune;
- F. Compete al Comune di Cortona, in qualità di Ente capofila, prevedere in sede di predisposizione del bilancio preventivo la spesa necessaria per la gestione ordinaria della ex

Discarica intercomunale sita in Località Barattino, dandone comunicazione ad ogni singolo Ente, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto ed il conguaglio delle stesse, informandone gli altri Comuni.

Art. 6 – Obblighi dei Comuni Convenzionati

Gli Enti convenzionati si impegnano:

- A. a consentire la gestione diretta del Comune di Cortona della fase post mortem della ex discarica del Barattino;
- B. a svolgere attività di supporto tecnico nella gestione del post mortem dell'impianto;
- C. a trasmettere al Comune di Cortona gli atti di impegno e di liquidazione delle spese sulla base delle rispettive percentuali di ripartizione dei costi della gestione del post mortem.

Art. 7 – Interventi già effettuati

Relativamente agli interventi effettuati dallo 01/01/2010 al 31/12/2018 i Comuni aderenti alla presente convenzione hanno contribuito ai costi di gestione post mortem della ex Discarica sita in Località Barattino in ragione del riparto percentuale specificato in premessa.

Art. 8 – Responsabilità della gestione

Il Comune di Cortona, in qualità di Ente proprietario del sito e Comune capofila si assume l'onere di garantire la corretta gestione post mortem della ex Discarica sita in Località Barattino, mettendo a disposizione il proprio personale, o mediante affidamenti di servizi a soggetti terzi, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di contratti pubblici.

Il Comune di Cortona si impegna altresì a proseguire il percorso già avviato al fine di addivenire alla stipula della Convenzione con ATO Toscana Sud, come già prevista con Deliberazione dell'Assemblea ATO Toscana Sud n. 9 del 29/10/2009, la quale stabilisce tra l'altro che *“saranno inserite entro il perimetro di gara attività di gestione post-operativa su siti e/o impianti, allorché concorrano richieste specifiche da parte del soggetto proprietario ovvero del soggetto gestore e subordinatamente alla stipula di adeguate convenzioni che vadano, tra l'altro, a delimitare: eventuali responsabilità di soggetti in merito ad attività di conferimento, costruzione e gestione; forme di utilizzo e disponibilità di eventuali accantonamenti; modalità di definizione dei corrispettivi di gestione”*.

Art. 9 – Forme di partecipazione e consultazione

I Comuni aderenti concordano di istituire una Conferenza di servizi permanente dei Sindaci o loro delegati, presieduta a turno e per la durata di un semestre da ciascun Sindaco. La conferenza si riunirà ogni qualvolta sia richiesto dal Sindaco dell'Ente capofila, cui compete la convocazione e la definizione dell'ordine del giorno dei lavori. Nell'ambito della conferenza di servizi dovranno essere realizzate adeguate forme di consultazione degli Enti aderenti, affinché vi sia un costante monitoraggio delle esigenze degli stessi all'interno della seduta ordinaria.

Art. 10 – Durata della Convenzione

La durata della presente Convenzione è stabilita dal 01/01/2019 al 31/12/2028, con proroga tacita fino ad un massimo di n. 2 (due) anni. La decorrenza è fissata nelle more dell'attivazione della convenzione tra le Amministrazioni Comunali ed ATO Toscana SUD, la quale determina in ogni caso l'interruzione anticipata del presente accordo. In tale ipotesi il Comune capofila è tenuto a dare comunicazione agli altri Enti interessati con un preavviso di n. 30 (trenta) giorni.

Art. 11 – Registrazione e spese di convenzione

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico degli Enti sottoscrittori secondo le percentuali di riparto dei costi riportate in premessa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Cortona

Il Sindaco del Comune di Foiano della Chiana

Il Sindaco del Comune di Lucignano

Il Sindaco del Comune di Marciano della Chiana

Il Sindaco del Comune di Castiglion Fiorentino

IL PRESIDENTE
F.to Barbagli Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ferrari Renato

Copia conforme all'originale per usi amministrativi.

Li, 17.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE




A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Renato Ferrari', written over the printed title 'IL SEGRETARIO COMUNALE'.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata nell'Albo pretorio in data odierna per rimanervi per il periodo di 15 giorni consecutivi.

Li, 17.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Renato Ferrari', written over the printed title 'IL SEGRETARIO COMUNALE'.

ESECUTIVITA'

La sujestesa deliberazione é divenuta esecutiva, ai sensi di legge, in data non risultando, ad oggi, opposizioni o ricorsi avverso la stessa.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
